Schema di decreto .....

Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, ove è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e quindi, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove è previsto, al comma 1-*bis*, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, in data 15 aprile 1997, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che reca l'individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'interno;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute, in data 30 dicembre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con cui le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'interno sono state reindividuate, limitatamente alle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti gli articoli 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 112, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 12-*bis* del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base ai quali al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che le attività del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;

Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività espletate;

Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;

Acquisito il concerto del .....

.Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del __ _____

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del __ _____

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. ..... del ... . :

A D O T T A

il seguente regolamento:

## Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 1.

*Campo di applicazione delle disposizioni comuni*

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:

a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;

b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei

vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.

Art. 2.

*Individuazione del datore di lavoro*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero al funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell' organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Individuazione dei dirigenti e preposti*

1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

Art. 4.

*Comunicazioni e segnalazioni*

1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal

decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 5.
*Servizio di prevenzione e protezione*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n.81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma 1 devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
3. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma 1, di personale tecnico esterno all'Amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie.

Art. 6.
*Attività di vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;

b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

Art. 7.

*Attribuzioni degli uffici di vigilanza*

1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-*bis* e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto:

a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) effettuano rilievi tecnici e ambientali: per attività istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici;

c) ricevono dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza;

e) sentono, di norma, in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta di tre membri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuata con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. Alle attività di tali commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle medesime non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato.

3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi 1 e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, di

personale tecnico esterno all'Amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie.

## Capo II

## Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

### Art. 8.
*Campo di applicazione*

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

2. Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:

a) direzione delle attività funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;

c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti: quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4 .Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;

b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;

c) la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Art. 9.

*Funzioni di medico competente*

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è

istituito , custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo.

## Art. 10.
*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2 .I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n.81 del 2008

3. La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

## Art. 11.
*Formazione, informazione e addestramento*

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato.

3. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

4. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.

Art. 12.

*Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni*

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di procedure elaborate per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 13.

*Valutazione dei rischi*

1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;

b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.

2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

## Art. 14.

*Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3- ter, del decreto legislativo n.81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;

b) è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice.

3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81del2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

## Capo III

## Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale

### Art. 15.
*Campo di applicazione*

1. Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza e a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, individuate dal decreto interministeriale 30 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, e nelle aree operative nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

2. Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;

b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;

c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

d) continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;

e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.

3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

*Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica*

1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.

2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note

informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

4. Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.

5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.

6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti nonché su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo nazionale opera in conformità alle disposizioni vigenti, avvalendosi del libretto individuale della formazione ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

## Art. 17.

*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 18.

*Sorveglianza sanitaria e primo soccorso*

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo

provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie.

## Capo IV

## Disposizioni varie

### Art. 19.
*Abrogazione di norme e disposizioni transitorie*

1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, in data 15 aprile 1997.

### Art. 20.
*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le strutture del Ministero dell'interno interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81» prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia (e quindi, per quel che interessa in questa sede, anche alla Polizia di Stato), al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Fino all'emanazione di tali decreti, nelle strutture citate si applicano, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 81, le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, contenute nel decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

In relazione a ciò, è stato predisposto l'unito schema di decreto interministeriale, le cui disposizioni sono volte a garantire il perseguimento delle finalità del decreto legislativo n. 81 anche nelle strutture ivi individuate e per il personale che vi presta servizio, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento nella peculiarità degli ambienti di lavoro ove si svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del personale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle armi, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio.

Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze trovano fondamento nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di

predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni. Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Anche per le ragioni sopra esposte, lo schema di decreto:

- dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane e strumentali in dotazione;
- disciplina in dettaglio l'esercizio, da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale, della vigilanza esclusiva sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

0-0-0-0-0-0

Lo schema di decreto è articolato in quattro capi preceduti dal preambolo.

Il preambolo, oltre a richiamare le disposizioni di rango legislativo che attribuiscono il potere esercitato con il decreto, indica le norme, anch'esse di rango legislativo, da cui discendono le peculiarità previste nella materia per la Polizia di Stato, il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale, tra le quali, soprattutto, i commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81.

Esso menziona, altresì, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a riprova del fatto che, in sede di redazione dello schema, è stata verificata positivamente la compatibilità delle sue disposizioni con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

Il Capo IV contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, la parte dispositiva dello schema di decreto consta di venti articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

L'articolo 1 delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile , individuandolo nelle articolazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo, mentre le effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, per quanto di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono disciplinate dall'articolo 8 e per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dall'articolo 15. Allo stato attuale, le strutture ricadenti nell'ultima delle citate tipologie sono individuate in dettaglio con decreto interministeriale del 30 dicembre 2008, per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale, e con decreto interministeriale del 15 aprile 1997 adottato durante la vigenza dell'oramai abrogato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento alla Polizia di Stato e agli altri uffici del Ministero dell'interno.

Quanto all'ambito di applicazione dello schema di decreto sotto il profilo soggettivo, l'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si evidenzia la soppressione, suggerita dal Dipartimento della funzione pubblica, del comma 1 che riprendeva le previsioni già contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs 9 aprile 2008, n.81. D'altro canto, la previsione aveva il solo fine di rimarcare quali sono le attività esercitabili in via esclusiva dal datore di lavoro e che le funzioni delegabili dal datore di lavoro sono esercitate dai dirigenti e dai funzionari, sebbene sprovvisti della qualifica dirigenziale, cui siano attribuiti poteri decisionali e di spesa, come previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'art. 2, comma 2 (divenuto comma 1) prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 letttera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'Ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autononomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorchè non siano dotati di poteri di spesa.

E' stata eliminata la parola "decisionali" accogliendo l'osservazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale aveva espresso perplessità sulla possibilità di attribuire piena autonomia nella valutazione del rischio o nell'organizzazione del lavoro ad un soggetto che non abbia poteri decisionali.

Siffatta disciplina derogatoria dei criteri fissati in via generale dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008 trae origine dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione (quasi tutte quelle dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e una minima parte di quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale e di quelle destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica) i dirigenti e funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure

di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che in tali casi, in assenza di un idoneo intervento correttivo, le funzioni di datore di lavoro finirebbero per concentrarsi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 81, nell'organo di vertice dell'Amministrazione, che, tra l'altro, non potrebbe delegarle ad alcuno.

Peraltro, allo scopo di assicurare un'adeguata tutela ai datori di lavoro e ai delegati così individuati, limitati nell'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'assenza di poter di spesa e, tuttavia, penalmente sanzionabili, il comma è completato con una clausola di salvaguardia, che mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, previsto dal comma 1 è completato dal comma 2 dell'articolo, che dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che ancorchè non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività

Infine, il comma 3 dispone che i datori di lavoro sono individuati dal Ministro dell'interno con uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Considerato l'articolo 2 nel suo complesso e valutandone i contenuti in comparazione con la disciplina normativa prevista per altre realtà istituzionali, emerge che la disposizione, così come formulata accogliendo le osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delinea per il Ministero dell'interno un sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sostanzialmente analogo, *mutatis mutandis,* a quello vigente per l'Amministrazione della difesa (si veda l'articolo 246, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), caratterizzati evidentemente, l'uno e l'altro dicastero, da affinità funzionali e organizzative.

L'articolo 3 delinea i ruoli attribuiti alle figure del dirigente e del preposto negli ambienti di lavoro, riprendendo le definizioni del decreto legislativo n. 81; in particolare, la definizione di "dirigente" assume particolare rilevanza, giacché è previsto che, ai fini dell'applicazione concreta della normativa nei diversi e molteplici ambienti di lavoro, a tale figura possa anche corrispondere personale non avente qualifica dirigenziale, ma comunque preposto alla gestione di unità organizzative.

L'articolo 4 si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei dati e delle informazioni che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle

strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'Amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Quanto al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, le segnalazioni e le trasmissioni in questione si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza dell'Amministrazione dell'interno, come indicati al successivo articolo 6 dello schema di decreto.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le peculiarità appena descritte trovano fondamento, oltreché nei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 13 del d. lgs. n. 81/2008, negli articoli 12-*bis* del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui, in materia assicurativa, al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti.

Quanto al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, è previsto, invece, che le segnalazioni e le trasmissioni alle amministrazioni interessate avvengano nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 3 prevede prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi esclusivamente di personale delle rispettive amministrazioni, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera a) e b), secondo il rispettivo ambito di competenze. La disposizione trova fondamento nell'esigenza di tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto. La norma, tuttavia,al comma 3 riconosce alle amministrazioni la facoltà di avvalersi della consulenza di personale tecnico esterno in possesso delle conoscenze professionali necessarie, laddove si renda necessario valutare particolari rischi per i quali è impossibile reperire adeguate professionalità al proprio interno. Per quanto attiene l'osservazione formulata dal Dipartimento della Funzione pubblica circa la contraddittorietà tra la previsione del comma 3 e quella comma 1 si precisa che la previsione di cui al comma 1 costituisce la regola, mentre quella del comma 3 l'eccezione che si rende necessaria in ragione dell'eventualità, che non può escludersi, che l'Amministrazione non disponga delle professionalità occorrenti ai fin di una compiuta valutazione del rischio. Si tratta quindi di una contraddittorietà solo apparente che può e può essere superata.Al fine di assicurare maggiore coerenza al testo sono state inserite al comma 1 le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3".

Gli articoli 6 e 7 individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze. Tali disposizioni sono conformi a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81, che sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

In merito alla denominazione dei predetti uffici di vigilanza non si ritiene di poter accogliere l'osservazione del Dipartimento della funzione pubblica che per la definizione delle strutture suggerisce di utilizzarlo stesso termine usato dal D.lgs nr. 81/2008 e quindi di sostituire la denominazione di ufficio in "servizio di vigilanza" in quanto tale denominazione è contenuta nei decreti interministeriali, che ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 121/81 individuano le articolazioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza e per quanto attiene il Dipartimento dei Vigili del Fuoco dal decreto del Ministero dell'Interno 24 settembre 2014 emanato ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, nr. 217.

Nell'ambito dei due articoli è opportuno un accenno alle previsioni del comma 2 dell'articolo 6 e del comma 2 dell'articolo 7.

Il comma 2 dell'articolo 6, nella precedente formulazione, prevedeva che "il personale assegnato agli uffici di vigilanza non può prestare attività di consulenza e di medico competente nelle sole strutture indicate dal comma 1 del presente decreto". Il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto la disposizione in contrasto con il divieto di carattere più generale previsto espressamente dagli articoli 13, comma 5, e 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo cui il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza né di medico competente.

In accoglimento della suddetta osservazione, il comma 2 dell'articolo 6 è stato soppresso.

Ai sensi della seconda disposizione, i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta di tre membri - di cui almeno un medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81- individuata con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. La norma, finalizzata a garantire un adeguato livello di terzietà dell'organo decisorio, riprende, *mutatis mutandis,* la disciplina dettata per il personale dell'Amministrazione della difesa (articolo 260, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

L'articolo 8 è disposizione di apertura del Capo II dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della

Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali, le peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici (tali esigenze sono state tratteggiate sopra, nelle premesse della presente relazione). Inoltre, dispone che negli uffici medesimi siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente. Tali funzioni sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui, sempre ai fini della sorveglianza sanitaria , il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con mezzi e personale dell'Amministrazione. In questo caso è possibile ricorrere a convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogalmente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui trattasi nè per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative che in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui si avvale all'Amministrazione per le esigenze sopradette deve possedere i requisiti e i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n.81del 2008.

Sempre con riferimento all'articolo 9, comma 3 (medico competente coordinatore), il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di definire meglio la dimensione organizzativa che determina l'esigenza dell'istituzione del medico coordinatore e come si intende regolare sia la modalità di conferimento dell'incarico sia l'attività di coordinamento, atteso che quest'ultima è delineata dall'articolo 39, comma 6, del d..lgs. n.81del 2008 con riferimento alla realtà aziendale privata.

Al riguardo si rappresenta che in via preliminare non si ritiene di poter condividere l'assunto secondo il quale il comma 6 dell'articolo 39 del d..lgs n.81/2008 farebbe esclusivo riferimento alle realtà aziendali private, in quanto, a parere di quest'Ufficio, il riferimento ad "aziende con più unità produttive" contenuto nello stesso comma può trovare applicazione anche il relazione alle aziende pubbliche e alle unità organizzative in cui l'amministrazione si articola.

Infatti per "azienda" deve intendersi un sistema in cui gli elementi costituenti sono organizzati per raggiungere uno scopo; l'"azienda" si configura, infatti, come un insieme di persone e mezzi coordinati per la soddisfazione di un bisogno. In tal senso sono elementi essenziali di un'azienda le persone, i beni, la struttura organizzativa, e operazioni per il

raggiungimento del fine e il fine stesso. Analoghi elementi possono rinvenirsi nelle unità organizzative dell'Amministrazione.

Con riferimento alle attribuzioni dei medici della Polizia di stato, si evidenzia che il d.lgs n.334/2000 individua tra queste anche quella di medico competente; l'attività di medico competente è, peraltro, inserita in un sistema articolato e complesso che comprende molteplici funzioni. I medici della Polizia di Stato sono, infatti, deputati all'espletamento dei compiti di medicina preventiva e di igiene, di medicina legale e medicina del lavoro, oltre a svolgere attività clinico-assistenziale, formativa e di primo soccorso e a costituire un supporto per varie attività istituzionali , come i voli di rimpatrio per immigrati clandestini, il controllo di assunzione di stupefacenti su strada, unitamente a pattuglie della Polizia Stradale, ecc...

Quanto agli uffici sanitari dislocati sul territorio, nell'ambito dei quali i medici della Polizia di Stato prestano la propria attività, ve ne sono alcuni che afferiscono più Uffici, dotati di autonomia gestionale e con una propria scala gerarchica quali l'ufficio sanitario provinciale, incardinato presso ogni questura, a cui afferiscono oltre alla Questura, le articolazioni della polizia stradale, ferroviaria, nonché altri Uffici di polizia presenti sul territorio.

Va, inoltre, segnalato, come in un Ufficio sanitario possano operare più medici (anche più medici competenti) di cui uno con funzione di direzione , che sovraintende alle diverse attività istituzionali, comprese quelle proprie del medico competente.

E' evidente come in tali ambiti si renda indispensabile un' attività di coordinamento, anche con riferimento ala gestione delle risorse umane strumentali disponibili oltre che dei compiti propri dell'Ufficio stesso.

Tale esigenza di coordinamento può ravvisarsi anche in relazione alle attività di medicina del lavoro ed è, pertanto, a questo fine e con riferimento agli Uffici Sanitari soprarichiamati, che l'articolo 9 del regolamento prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore, allo scopo di assicurare la migliore organizzazione delle risorse disponibili in relazione a programmazione e calendarizzazione delle visite, assegnazione di supporto infermieristico o amministrativo, stipula di convenzioni per visite specialistiche, assegnazione di locali e strumentazione in funzione dei vari compiti e infine armonizzazione delle attività del medico competente con le altre attribuzioni previste istituzionalmente, stabilendo anche le relative priorità diverse nelle differenti occasioni, nonché un equo accesso all'attività di aggiornamento professionale .A ciò si aggiunga che il medico competente coordinatore avrebbe anche il compito di assicurare il flusso informativo necessario, sia in relazione a norme, circolari, o disposizioni ricevute, sia in relazione ai diversi adempimenti richiesti, garantendo al contempo l'uniformità dei protocolli e dei criteri di giudizio nella valutazione dell'idoneità all'espletamento delle mansioni e la raccolta di tutte le informazioni disponibili volte allo studio dei diversi profili di rischio onde contribuire all'aggiornamento dei relativi protocolli.

In conclusione, il medico competente coordinatore può individuarsi nel Direttore dell'Ufficio sanitario cui afferiscono più Uffici o nel quale operano più medici competenti;

esplicitarlo con una norma è del tutto in linea con i dettami ed il fine dello schema di regolamento in oggetto.

E' stato infine aggiunto un comma 4 con il quale si specifica che Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzione di medico competente. Presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza è istituito un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo nr 81/2008.

La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

L'articolo si chiude con la previsione che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il diritto di ricevere le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 11 attiene all'informazione, formazione e addestramento del personale che deve essere assicurata dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo nr.81 del 2008. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione in ruolo che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i percorsi formativi previsti dal decreto legislativo nr.81 del 2008.

Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

E' stata accolta la proposta del Dipartimento della Funzione pubblica di eliminare dal testo dell'articolo 11, comma 3, ritenendo superfluo il richiamo al libretto formativo dell'articolo 2, comma1, lettera 1) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, trattandosi di un documento previsto per i lavoratori privati.

L'attività formativa, articolata in seminari,conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento è svolta preso gli istituti di formazione del Ministero dell'Interno ovvero presso le strutture dallo stesso individuate (comma 4).

L'articolo 12 prevede che, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81/2008 a carico dei soggetti ivi indicati, i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione e i mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore.

L'articolo 13, nel ribadire l'obbligo del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, prevede che i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi indicati all'articolo 12 dello schema di decreto, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi, affinché ne tengano conto nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con il terzo comma, viene stabilito che la valutazione dello stress-lavoro, sempre ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n.81 del 2008, viene definita in base alla indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

L'articolo 14, al primo e secondo comma, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze. Con specifico riferimento all'elaborazione di quest'ultimo documento unico di valutazione di interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici dei servizi, opere o forniture, la disposizione del comma 2 prevede che esso sia elaborato dal datore di lavoro committente, ovvero in tutti casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture , ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi di interferenza collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

Ai sensi del terzo comma, il datore di lavoro non risponde dei rischi propri dell'impresa appaltatrice, a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa.

L'articolo 15 è norma di apertura del Capo III, dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale Esso individua, come soggetti destinatari della specifica disciplina, il personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'Amministrazione civile

dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

Al comma 1 è stata accolta la proposta del Dipartimento della Funzione pubblica di inserire il riferimento al decreto interministeriale 30 dicembre 2008con ci sono state individuate le aree riservate e operative o che presentano analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'interno, limitatamente alle strutture del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nel comma 2, sono indicate le più significative tra le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali e alle peculiarità organizzative del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

Il comma 3, riprendendo la disposizione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 1999, n. 450, prescrive che il personale del Corpo nazionale, fatto salvo il dovere di intervento, adotti le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

La disposizione contenuta nel comma 4 risponde all'esigenza operativa di disporre e utilizzare vestiario, strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, mezzi operativi ecc., le cui caratteristiche e peculiarità, derivanti dalle modalità e dalle finalità di impiego, siano garantite da specifiche disposizioni tecniche, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento de Vigili del fuoco i ossesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei Vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione del vestiari, materiali e, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale.

In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza (comma 1).

La valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale (comma 2) compete ai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini accennati nel periodo precedente, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Al datore di lavoro e al dirigente, destinatari delle forniture in questione, spettano la verifica della completezza della documentazione tecnica e della funzionalità delle forniture medesime, nonché l'individuazione, la formazione e l'informazione del personale abilitato al loro utilizzo.

Per le aree e luoghi in cui il personale del Corpo nazionale si trova ad operare, diversi da quelli indicati al comma 1, il comma 3 detta una specifica disciplina che tiene conto dell'immediatezza e dell'urgenza degli interventi di soccorso da prestare, dell'imprevedibilità degli scenari incidentali da gestire e della difficoltà di valutare preventivamente le conseguenze che possono derivare dagli scenari medesimi. In particolare, per le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità, è stabilita la non applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 81, concernente i luoghi di lavoro. Inoltre, in dette aree, gli obblighi del datore di lavoro connessi alla valutazione dei rischi sono compensati dall'adozione di una o più misure alternative, quali, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative, di aggiornamento, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici.

Il comma 4 dispone, altresì, che le predette misure alternative si applichino anche nelle aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. In tali circostanze è prevista, un'ulteriore misura compensativa costituita dalla preliminare pianificazione delle attività da svolgere.

Ai sensi del comma 5, per i soggetti che cooperano con il Corpo nazionale negli interventi di istituto, non aventi rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti cooperanti.

Il comma 6 chiarisce che per il personale operativo del Corpo nazionale, proprio in virtù dei compiti istituzionali del Corpo medesimo nel settore della sicurezza, la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletati nell'ambito di corsi formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, di corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività addestramento , mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché, su specifica autorizzazione del Corpo nazionale , in occasione di corsi, di seminari e conferenze svolti anche da amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

Ai sensi del comma 7, la formazione e l'aggiornamento del predetto personale operativo in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 81, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

Al comma 8 è previsto che per la registrazione e il controllo degli obblighi formativi ai sensi del decreto legislativo n. 81, il Corpo nazionale si avvalga del libretto individuale della formazione, già previsto per il personale del Corpo nazionale, ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

Con il comma 9 viene previsto che, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo nr.81, la valutazione dello stress lavoro correlato è definito tenendo conto delle particolari modalità e caratteristiche delle prestazioni lavorative.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata è effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il comma 2 detta una specifica disposizione, coerente con quelle di cui al precedente articolo 16 e con le motivazioni ivi espresse, che esclude la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nei casi in cui occorra allestire un cantiere per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di soccorso, come accade, ad esempio, nelle aree terremotate o alluvionate, ove vi è la necessità di eseguire anche i lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81.

L'articolo 18, al comma 1, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ovvero dall'articolo 38, comma1, del decreto legislativo n.. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazione, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

Il comma 1 è stato modificato per il solo riferimento ai ruoli ai quali devono appartenere i medici che svolgono le funzioni di medico competente.

Ai sensi del comma 2, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali.

Il comma 3, che richiedeva per i lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria l'integrazione del libretto sanitario e di rischio di cui all'articolo 13 del D.P.R. 10 luglio 1984, n. 210 con la cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, commma1, lettera c) del decreto legislativo nr. 81 del 2008, è stato eliminato.

Il comma 3 (ex comma 4) stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

L'importanza di tale previsione è da individuare nell'esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

L'articolo 19, disposizione di apertura del Capo IV, prevede, al comma 1, l'abrogazione del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 2 dispone che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze, nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, restino individuate in via transitoria dal decreto interministeriale del 15 aprile 1997, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Come si evince dal quarto e quinto capoverso del preambolo dello schema di decreto, l'analoga disposizione transitoria non occorre per le analoghe aree di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, atteso che esse sono state già individuate a regime con il decreto interministeriale 30 dicembre 2008.

L'articolo 20 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, da un lato, dallo schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, le strutture del Ministero dell'interno interessate debbono provvedere agli adempimenti derivanti dallo schema medesimo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

0-0-0-0-0

Durante l'iter istruttorio, lo schema di provvedimento è stato sottoposto più volte alle consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Amministrazione civile dell'interno e della carriera prefettizia.